

Rivoluzione Francese ed esperimenti costituzionali: il 1791

Costituzione di Francia

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, p. 121.

Dei Poteri pubblici.

ART. 1 - La sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla Nazione; nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.

ART. 2 - La Nazione, dalla quale provengono unicamente tutti i poteri, non può esercitarli se non per delega. - La Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo e il Re.

ART. 3 - Il Potere legislativo è delegato ad una Assemblea nazionale composta di rappresentanti a tempo determinato, liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del Re, nella maniera che sarà specificata qui appresso.

ART. 4- Il Governo è monarchico. Il Potere esecutivo è delegato al Re, per essere esercitato, sotto la sua autorità, da ministri e altri agenti responsabili, nella maniera che sarà determinata qui appresso.

ART. 5 - Il Potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.

Dell'Assemblea nazionale legislativa.

ART. 1 - *L'Assemblea nazionale*, che forma il Corpo legislativo, è permanente, ed è composta solo da una Camera.

ART. 2 - Essa sarà formata ogni due anni con nuove elezioni. Ogni periodo di due anni costituirà una legislatura.

ART. 3 - Le disposizioni dell'articolo precedente non avranno luogo riguardo al prossimo

Corpo legislativo, i cui poteri cesseranno l'ultimo giorno d'aprile 1793.

ART. 4 - Il rinnovo del Corpo legislativo si farà di pieno diritto.

ART. 5 - Il Corpo legislativo non potrà essere sciolto dal Re. [...]

Assemblee primarie - Nomina degli elettori.

ART. 1 - Per formare l'Assemblea nazionale legislativa, i cittadini attivi si riuniranno ogni due anni in Assemblee primarie nelle città e nei cantoni. - Le Assemblee primarie si formeranno di pieno diritto la seconda domenica di marzo, se non sono state convocate prima dai funzionari pubblici determinati dalla Legge.

ART. 2 - Per essere cittadino attivo, occorre: - Essere nato o divenuto Francese; - Essere in età di venticinque anni compiuti; - Essere domiciliato nella città o nel cantone dal tempo determinato dalla Legge; - Pagare, in un luogo qualunque del Regno, un contributo diretto almeno uguale al valore di tre giornate di lavoro, e presentarne la quietanza; - Non essere in uno stato di domesticità, cioè di servitore salariato; - Essere iscritto, nella municipalità del proprio domicilio, nel ruolo delle guardie nazionali; - Avere prestato il giuramento civico.

ART. 3 - Ogni sei anni il Corpo legislativo fisserà il *minimum* e il *maximum* del valore della giornata di lavoro, e gli amministratori dei dipartimenti ne faranno la determinazione locale per ogni distretto.

ART. 4 - Nessuno potrà esercitare i diritti di cittadino attivo in più di un luogo, né farsi rappresentare da un altro.

ART. 5 - Sono esclusi dall'esercizio dei diritti di cittadino attivo: - Quelli che sono in stato di accusa; - Quelli che, dopo essere stati riconosciuti in stato di fallimento o d'insolubilità, provato da documenti autentici, non presentano una quietanza dei loro creditori.

ART. 6 - Le Assemblee primarie nomineranno degli elettori in proporzione del numero dei cittadini attivi domiciliati nella città o nel cantone. - Sarà nominato un elettore in ragione di cento cittadini attivi presenti, o no, all'Assemblea. - Ne saranno nominati due da centocinquantuno fino a duecentocinquanta, e così di seguito.

ART. 7 - Nessuno potrà essere nominato elettore, se egli non riunisce alle condizioni necessarie per essere cittadino attivo, le seguenti: - Nelle città al disopra di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o essere locatario di un'abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di centocinquanta giornate di lavoro; - Nelle città al disotto di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere locatario di un'abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di cento giornate di lavoro; - E nelle campagne, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere fittavolo o mezzadro di beni stimati sui medesimi ruoli al valore di quattrocento giornate di lavoro; - Riguardo a quelli che saranno ad un tempo proprietari o usufruttuari da una parte, e locatari, fittavoli o mezzadri dall'altra, le loro sostanze sotto questi diversi titoli saranno cumulate fino al tasso necessario per stabilire la loro eleggibilità.